

**Proposta di**  
**Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza**  
**2023-2025**

*La proposta del presente piano:*

- 1) *È stata elaborata dal “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – RPCT”, ed è sottoposta, all’Amministratore Unico e pubblicata sul sito societario per le eventuali osservazioni*
- 2) *La proposta sarà definitivamente approvata dall’Amministratore Unico entro il 31/01/2023, termine fissato per legge.*

## IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 2025

### 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza del triennio 2023 – 2025 (d'ora in poi "PTPCT 2023 – 2025" o anche "Piano") adottato dalla **SAP S.r.l.** è stato predisposto in conformità alla seguente normativa, tenuto conto delle peculiarità della disciplina dettata per le società in *house* e del criterio dell'applicabilità espresso dalla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

#### Fonti normative di ambito internazionale:

- ✓ Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116;
- ✓ Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.110.

#### Fonti normative di ambito nazionale:

- ✓ Legge 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- ✓ D.P.R. 445/200 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- ✓ Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300
- ✓ D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- ✓ D.Lgs. n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- ✓ Legge 6 novembre 2012, n. 190. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- ✓ Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- ✓ Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- ✓ Circolare del Dipartimento della funzione pubblica n.1/2013 in ordine alla legge n.190/2012: disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- ✓ Intesa tra Governo, Regioni e Enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" 24 luglio 2013;

- ✓ Delibera CIVIT-ANAC n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamenti del programmatriennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;
- ✓ Delibera CIVIT-ANAC n. 72/2013 “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”;
- ✓ D.L.n. 90 del 24/06/2014 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114 recante il trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei codici di comportamento” approvato dall’ANAC il 09/09/2014;
- ✓ D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 “revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. n. 190/2012 e del D.lgs. n. 33/2013 ai sensi dell’art.7 della L. 124/2015”
- ✓ Circolare funzione pubblica n. 2 del 30/05/2017 “Attuazione sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”;
- ✓ L. n. 179/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;
- ✓ Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R.) entrato in vigore il 25/05/2018;
- ✓ D.lgs. n.101/2018, contenente le modifiche al d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) entrato in vigore il 19/09/2018.

#### **PNA, determinazioni e comunicati ANAC:**

- ✓ Determinazione n. 12 del 28/10/2015 - Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- ✓ Determinazione n. 8 del 17/06/2015 - Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici;
- ✓ Comunicato del Presidente dell’Autorità del 13/07/2015 - Obbligo di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione”
- ✓ Deliberazione ANAC n. 831/2016 “Determinazione di Approvazione definitiva del Piano Nazionale anticorruzione 2016”;
- ✓ Deliberazione ANAC n. 1309/2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini dell’esclusione e dei limiti all’accesso civico di cui all’art.5 comma 2 del D.lgs. 33/2013”;
- ✓ Deliberazione ANAC n. 1310/2016 “Prime Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni delle informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”;
- ✓ Delibera n. 1134 dell’8/11/2017 recante «Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»;
- ✓ Deliberazione ANAC n. 1208/2017 “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale anticorruzione”;
- ✓ Deliberazione ANAC n. 1074/2018 “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale anticorruzione”;
- ✓ Deliberazione ANAC n. 1064/2019 “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2019 al Piano Nazionale anticorruzione”.

## **2. PREMESSA E PRINCIPI**

Il 6 novembre 2012, il legislatore ha approvato la legge n. 190 recante le “Disposizioni per la

*prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* che si basa essenzialmente su tre capisaldi:

- a. L'adozione di un PNA che detta le linee guida in materia ed i criteri applicativi che devono sovrintendere le attività di ciascun Ente;
- b. La nomina di un RPCT di esclusiva competenza dell'Ente di riferimento (vedi da ultimo Deliberazione ANAC n. 1208/2017);
- c. L'adozione di adeguate misure generali (la rotazione del personale, l'informatizzazione dei processi e la formazione del personale) a cui si devono aggiungere specifiche misure volte a prevenire il fenomeno corruttivo.

In materia di trasparenza è stato, poi, emanato il D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 rubricato *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, disciplina innovata a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 97/2016.

La legge n. 190/2012 è stata approvata in attuazione dell'articolo 6 della **Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite** contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999.

In particolare, la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione è stata adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con la risoluzione numero 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009, numero 116.

**La Convenzione ONU 31 ottobre 2003** prevede che ogni stato:

- i. elabori ed applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;*
- ii. si adoperi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;*
- iii. verifichi periodicamente l'adeguatezza di tali misure;*
- iv. collabori con altri Stati e organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.*
- v. individui uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.*

In tema di contrasto alla corruzione, di grande rilievo sono le misure internazionali contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l'OECD, il Consiglio d'Europa con il GR.E.C.O. (*Groupe d'Etats Contre la Corruption*) e l'Unione europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall'ONU: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali.

## **2.1 COSA SI INTENDE PER CORRUZIONE**

Innanzitutto, il fenomeno della corruzione è disciplinato dalle norme del Codice penale che prevede e sanziona tre fattispecie di corruzione, da ultimo modificate con la L. n. 3/2019. In particolare, l'articolo 318 punisce la **"corruzione per l'esercizio della funzione"**, disponendo che *"Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni. L'articolo 319 sanziona la **"corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"**, stabilendo che *"Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere**

*o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a diecianni”.*

*Infine, l’articolo 319-ter colpisce la “**corruzione in atti giudiziari**”, secondo cui “Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.*

Fin dalla prima applicazione della legge n. 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui intendeva riferirsi il legislatore, non è circoscritto alle sole fattispecie “tecnico-giuridiche” di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice penale, ma è comprensivo delle varie situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento della Società a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013, che ha fornito una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione nell’ambito della legge n. 190/2012 **comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.**

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato in data 11 settembre 2013 ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge n.190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all’interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica.

*“Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.*

Tale impostazione è stata confermata nella recente Determinazione ANAC n° 12 del 28 ottobre 2015 che, nella definizione della nozione di corruzione, stabilisce che *“..si conferma la definizione del fenomeno contenuta nel PNA, non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.”*

## **2.2 NORMATIVA DELLE SOCIETÀ IN HOUSE**

Con la legge n.190/2012, lo Stato italiano, in primo luogo, ha individuato l’Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nelle Amministrazioni Pubbliche sia centrali che locali.

Peraltro, a livello soggettivo, quello della pianificazione 'anticorruzione' è un obbligo che non riguarda esclusivamente le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. n.165/2001.

Già il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorità (ANAC) con delibera n. 72 del 2013, aveva previsto l'applicazione di misure di prevenzione della corruzione negli Enti di diritto privato in controllo pubblico, in quelli partecipati da pubbliche amministrazioni, nonché negli enti pubblici economici.

Numerose disposizioni della legge n. 190 del 2012 e dei relativi decreti attuativi individuano gli enti di diritto privato partecipati da pubbliche amministrazioni o in controllo pubblico e gli enti pubblici economici quali destinatari di misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza.

Assume particolare rilievo l'art. 1, commi 60 e 61, della Legge n. 190 del 2012 secondo cui - in sede di intesa in Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie locali - sono definiti gli adempimenti per la sollecita attuazione della Legge 190 e dei relativi decreti delegati nelle Regioni, nelle Province autonome e negli Enti locali, nonché «negli enti pubblici e nei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo».

Inoltre, gli Enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici sono esplicitamente indicati dal legislatore quali destinatari della disciplina in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle amministrazioni pubbliche ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione nonché della prevenzione di conflitti d'interesse (art. 1, commi 49 e 50, legge n. 190 del 2012 e d.lgs. n. 39 del 2013). In questa ottica, nell'art. 15, co. 1, del D.Lgs. n. 39 del 2013 viene affidato al responsabile del Piano anticorruzione di ciascun Ente pubblico ed Ente di diritto privato in controllo pubblico il compito di curare, anche attraverso il Piano, l'attuazione delle disposizioni del Decreto.

Per quanto riguarda la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni pubblicate sui siti web, da subito la Legge n. 190 del 2012, all'art. 1, co. 34, ne aveva esteso l'applicazione agli Enti pubblici economici, come già indicato nella delibera ANAC n. 50 del 2013 «*Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*», e alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e alle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, «*limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea*» e con riferimento alle informazioni contenute nei commi da 15 a 33 dell'art. 1 della stessa legge.

Successivamente, l'art. 11 del D.Lgs. n. 33 del 2013, come modificato dall'art. 24-bis del D.L. n. 90 del 2014, ha esteso l'intera disciplina del decreto agli Enti di diritto privato in controllo pubblico e cioè alle «*società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi, sia pure «limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea*».

Poi la **Determinazione ANAC n° 12 del 28/10/2015** chiarisce ulteriormente che «*...le società, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e gli enti pubblici economici devono, da un lato, adottare .... misure di prevenzione della corruzione, che integrano quelle già individuate ai sensi del d.lgs. 231/2001. Ai*

*fini della completezza dell'analisi organizzativa dei processi/procedimenti e della individuazione delle misure di prevenzione, a tali soggetti si applicano le disposizioni del presente Aggiornamento. Le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico assolvono agli obblighi di pubblicazione riferiti tanto alla propria organizzazione quanto alle attività di pubblico interesse svolte. Gli obblighi di pubblicazione sull'organizzazione seguono gli adattamenti della disciplina del d.lgs. n. 33/2013 alle particolari condizioni di questi soggetti contenute nelle richiamate Linee guida. Diversamente, gli enti pubblici economici sono tenuti agli stessi obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni."*

In ultimo, **la determinazione ANAC n. 1028 del 22/11/2017**, si sofferma sulle società *in house*. Queste ultime sono definite dal d.lgs. n. 175/2016, art. 2, co. 1, lett. o) come *"le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'art. 16, comma 3"*. Lo stesso decreto contiene la definizione di controllo analogo, inteso come *"la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante"* e di controllo analogo congiunto, vale a dire quella *"situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (art. 2, co. 1, lett. c) e d)"*.

A sua volta il d.lgs. 50/2016 all'art. 5, co. 5 stabilisce le condizioni perché si abbia un controllo analogo congiunto (ai fini della non applicazione del codice alle concessioni e agli appalti affidati alla società controllata). La disposizione così recita *"Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;*
- b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;*
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti."*

**Dal quadro normativo sopra ricostruito emerge una peculiare configurazione del rapporto di controllo che le amministrazioni hanno con le società *in house*. Queste ultime rientrano quindi, a maggior ragione, nell'ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012.**

**La ratio sottesa alla legge n. 190 del 2012 e ai decreti di attuazione appare, infatti, quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività**

**di pubblico interesse.**

### **3. PRINCIPI GENERALI E GOVERNANCE ANTICORRUZIONE**

Il presente Piano definisce la politica anticorruzione, gli obblighi di trasparenza, gli obiettivi strategici, i processi individuati come maggiormente esposti al rischio e le misure di prevenzione della corruzione che la **SAP S.r.l.**, in qualità di società *in house* del Comune di Procida, ha adottato per il triennio 2022-2024.

In coerenza con le indicazioni normative, il Piano intende il concetto di corruzione, come già esposto, nella sua accezione più ampia e si riferisce sia agli illeciti corruttivi individuati dalla normativa penalistica sia le ipotesi di “*corruttela*” e “*mala gestio*” quali deviazioni dal principio di buona amministrazione.

Ai fini del contrasto dei fenomeni corruttivi, la **SAP S.r.l.** ha provveduto nel 2022, ad adottare un Modello Organizzativo Gestionale ex D. Lgs. 231/2001 approvato con atto monocratico dell’Amministratore Unico del 30.12.2021 prot. SAP n. 1719, con contestuale nomina dell’organismo di Vigilanza (ODV) e ha proceduto all’approvazione del Codice Etico. Con l’approvazione del presente Piano s’intende integrare il Modello 231 adottato con un atto organizzativo e programmato idoneo a prevenire quei fenomeni corruttivi interni ed ulteriori non ricompresi nel modello di gestione ex D.lgs. 231/2001.

Il presente programma viene predisposto sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio e controllo svolte dal Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (“RPCT”) nell’anno 2022 e meglio dettagliate nella Relazione annuale del RPCT e nel report che lo stesso sottopone all’Amministratore Unico.

Il Programma si conforma ai seguenti principi:

#### ***Coinvolgimento dell’organo di indirizzo***

L’Amministratore Unico ha partecipato alla definizione delle strategie del rischio corruttivo, approvando preliminarmente gli obiettivi strategici e di trasparenza e partecipando alla mappatura dei processi e all’individuazione delle misure di prevenzione.

#### ***Prevalenza della sostanza sulla forma - Effettività***

Il processo di gestione del rischio è stato realizzato avuto riguardo alle specificità dell’ente ed ha come obiettivo l’effettiva riduzione del livello di esposizione del rischio corruttivo mediante il contenimento e la semplificazione degli oneri organizzativi. A tal riguardo, la predisposizione del presente programma ha avuto come inizio la valutazione delle attività di controllo e monitoraggio poste in essere nell’anno 2021, al fine di focalizzarsi su punti di debolezza e da rinforzare.

#### ***Gradualità e selettività***

La Società sviluppa le diverse fasi di gestione del rischio con gradualità e persegue un miglioramento progressivo, distribuendo gli adempimenti nel triennio secondo un criterio di priorità. A tal riguardo, la fase di ponderazione del rischio è servita ad individuare le aree che richiedono un intervento prioritario.

#### ***Benessere collettivo***



La Società opera nella consapevolezza che la gestione del rischio persegue un aumento del livello di benessere degli stakeholders di riferimento quali, in primo luogo, gli utenti del servizio idrico integrato del Comune di Procida.

In considerazione dei principi generali enunciati, il sistema di governance della società si fonda sulla presenza dell'Amministratore Unico (quale organo di direzione), del Revisore contabile (quale organo deputato alla verificadel bilancio) e dell'OdV (Organismo di vigilanza modello 231/01). A latere di tali organi vi è il Comune di Procida (quale organo controllante) e ovviamente l'ANAC.

La figura prevalente del sistema di sistema di gestione del rischio corruttivo è il RPCT, che s'innesta sull'impianto organizzativo sopra delineato.

Ad oggi, il sistema di gestione del rischio corruttivo è così schematizzabile:

#### **Nomina del RPCT**

- Predisposizione, popolamento e aggiornamento della sezione amministrazione trasparente
- Adozione tempestiva del PTPCT
- Adozione di una programmazione di trasparenza e di prevenzione della corruzione

#### **Controlli nel continuo**

- Attestazione annuale sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza
- Predisposizione ed attuazione di un piano di controllo delle misure di prevenzione da parte del RPCT
- Relazione del RPCT (pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente)

#### **Vigilanza esterna**

- ODV (organismo di vigilanza)
- Revisione contabile
- Comune
- ANAC

#### **4. OBIETTIVI STRATEGICI DEL PTPCT 2023-2025**

In considerazione del dettato normativo, la **SAP S.r.l.** ha fissato i propri obiettivi strategici in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, distinguendo in obiettivi di lungo termine da attuarsi nel triennio e in obiettivi di medio termine da attuarsi nel 2023

##### Obiettivi lungo termine

1. Maggiore sensibilizzazione dei soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono la società verso le tematiche di etica ed integrità; soggetti competenti all'attuazione di tale obiettivo sono l'amministratore unico e il RPCT ciascuno per le proprie competenze; la scadenza è triennale e ciò viene attuato mediante l'organizzazione di almeno una sessione formativa per anno;
2. Potenziamento dell'attività di monitoraggio; soggetto responsabile è il RPCT; la scadenza è triennale;
3. Nomina di un responsabile alla pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" che si interfacci con il responsabile della privacy.

4. Integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e gli altri sistemi di controllo; a tal riguardo gli esiti del monitoraggio condotto dal RPCT saranno condivisi con l'organo di revisione contabile, con l'organismo di vigilanza nominato per l'attuazione del modello di gestione 231/01 e con l'OdV (Organismo di valutazione) quando nominato; resta inteso che la Relazione del RPCT svolta con cadenza annuale è pubblicata sul sito ed è accessibile a tutti.

#### Gli obiettivi di medio termine

1. Promozione di maggiori livelli di trasparenza:
  - Aggiornamento tempestivo della sezione Amministrazione Trasparente;
  - Inserimento del contatore delle visite sul sito istituzionale
  - Creazione di una casella di posta, a beneficio degli iscritti, per raccogliere indicazioni e suggerimenti
  - Pubblicazione sull'home page della notizia di approvazione del PTPCT con *iperlink* alla sezione AT
2. Monitoraggio sull'applicazione del Codice Etico, già adottato dalla Società.

#### **5. OGGETTO E FINALITA' DEL PIANO**

Come detto, il Piano è un documento di natura programmatica e si articola come segue:

- **SOGGETTI:** vengono indicati i soggetti coinvolti nella prevenzione con i relativi compiti e le responsabilità (Responsabile della Prevenzione della Corruzione, Dirigenti, Dipendenti che operano nelle aree di rischio);
- **AREE DI RISCHIO:** frutto della valutazione del rischio, tenendo conto anche delle aree di rischio obbligatorie (art. 1, comma 16,1. n. 190 del 2012);
- **MISURE OBBLIGATORIE ED ULTERIORI:** sono le misure previste obbligatoriamente dalla L. n.190/12, dalle altre prescrizioni di legge e dal P.N.A., e quelle ulteriori ossia facoltative;
- **TEMPI E MODALITÀ DEL RIASETTO:** sono indicati i tempi e le modalità di valutazione e controllo dell'efficacia del Piano adottato e gli interventi di implementazione e miglioramento del suo contenuto;

Parte integrante del presente Piano, è la Sezione dedicata alla **TRASPARENZA** che coordina gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza previsti nel D. Lgs. n. 33 del 2013 con le aree di rischio, in modo da capitalizzare gli adempimenti posti in essere da **SAP S.r.l.**

Attraverso il presente Piano triennale, la **SAP S.r.l.** si dota e organizza presidi finalizzati a:

- prevenire la corruzione e l'illegalità procedendo ad una propria valutazione del livello di esposizione ai fenomeni di corruzione intesa nella sua accezione più ampia;
- assicurare la trasparenza delle proprie attività e della propria organizzazione mediante pubblicazione di documenti, dati e informazioni secondo il criterio della compatibilità meglio espresso dal D.Lgs. 33/2013, art 2bis, co. 2;
- svolgere una mappatura delle aree, dei processi e dei rischi -sia reali sia potenziali e, conseguentemente, individuare le misure di prevenzione idonee a prevenirli;
- garantire che i soggetti che, a ciascun livello, operano nella gestione della Società abbiano la necessaria competenza e provati requisiti di onorabilità;
- prevenire e gestire i conflitti di interesse, sia reali sia potenziali;
- tutelare il dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. *Whistleblower*);
- garantire la più ampia trasparenza attraverso la gestione dell'accesso civico semplice e l'accesso

civico generalizzato.

La presente bozza di Piano è posta in pubblica consultazione dal 13/01/2023 al 25/01/2023 sul sito istituzionale della Società.

## 6. RAPPORTO TRA MODELLO 231 E PIANO ANTICORRUZIONE

Come già preannunciato, la **SAP S.r.l.** ha adottato per il primo anno ovvero 2022 il Modello Organizzativo Gestionale ex D. Lgs. 231/2001 per la gestione dei rischi di corruzione. A fronte di tale adempimento occorre chiarire i rapporti di tale modello con il presente Piano Triennale di Anticorruzione.

Con il D.Lgs. 231/2001, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* il Legislatore ha introdotto la responsabilità amministrativa a carico dell’ente, configurabile nei casi in cui vengano commesse, nell’interesse o a vantaggio dell’ente medesimo, da parte di soggetti apicali o da persone ad essi sottoposte, le specifiche ipotesi di reato espressamente indicate nel Decreto stesso (c.d. *“reati presupposto”*). Tale responsabilità si applica alle società e agli enti privati, dotati o meno di personalità giuridica, nonché agli enti pubblici economici. Una causa di esclusione di tale responsabilità è individuata nell’adozione ed attuazione da parte dell’Ente di un Modello organizzativo e gestionale (MOG) idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, e di averne affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello ad un Organismo interno di Vigilanza (OIV), Organo a composizione monocratica o collegiale dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che eserciti in via continuativa i compiti ad esso assegnati. Successivamente all’emanazione del D.Lgs. 231/2001, il legislatore ha introdotto, con la Legge 6 novembre 2012 n. 190 rubricata *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* (c.d. *“Legge Anticorruzione”*), degli strumenti specifici volti a contrastare i fenomeni corruttivi che possono verificarsi all’interno della P.A., prevedendo l’adozione di un Piano di prevenzione della corruzione e la nomina di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPCT), che ha il compito di vigilare sull’efficacia del Piano, proponendone le modifiche che si rendano necessarie. Pertanto, nell’impianto della Legge 190/2012, il Piano Anticorruzione costituisce lo strumento principale per contrastare il fenomeno corruttivo, mentre il Responsabile della Prevenzione della Corruzione rappresenta il soggetto cui affidare il compito di elaborare il Piano Anticorruzione e di verificarne l’attuazione.

I due modelli differiscono per quanto concerne l’ambito di applicazione, nonostante la condivisione della medesima funzione di prevenzione del rischio corruttivo. Infatti, il Modello 231 è volto a ridurre il rischio di commissione, da parte delle organizzazioni plurisoggettive e delle imprese, dei *“reati-presupposto”* tassativamente indicati dal Decreto e afferenti diversi ambiti (es. reati ambientali, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, reati societari, delitti informatici, ecc.); la Legge 190/2012, invece, è rivolta essenzialmente ai soggetti pubblici e ha lo scopo di prevenire la realizzazione di comportamenti corruttivi, ivi comprese quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso ai fini privati delle funzioni attribuite.

La **SAP S.r.l.** ha sempre adottato il Piano Anticorruzione, la cui normativa di riferimento ben si applica alle società in house. L’adozione di un Modello 231, invece, costituisce, unitamente alla

nomina dell'OdV e all'approvazione del Codice Etico, il completamento di un percorso di aggiornamento, che aveva subito dei rallentamenti soprattutto a causa dell'attuale emergenza epidemiologica e che già dallo scorso 2021 sta prendendo finalmente corpo. In particolare, la nomina dell'OIV è necessaria, visto anche gli adempimenti obbligatori di recente adozione, in quanto rappresenta un ulteriore presidio di garanzia poiché come chiarito dalla Delibera ANAC 1134/2017, il RPCT e l'OIV collaborano al fine di garantire, nell'ambito delle rispettive competenze, un più elevato livello di prevenzione dei comportamenti illeciti, potendosi ipotizzare ad esito del completamento del Modello 231 la costruzione di un Sistema Integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza.

## **7. LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E GLI ALTRI ENTI SOGGETTI A CONTROLLO ED INDIRIZZO DELL'ANAC E DEL PIANO TRIENNALE**

L'ultima norma in ordine temporale che ha inciso sulla materia è stata il D.Lgs. 25-5-2016 n.97: ***“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”***.

Dunque, le modifiche introdotte da questo decreto, pubblicato in GU il giorno 08/06/2016 ed entrato in vigore dopo 15 giorni in data 23/06/2016, salvo le norme di cui si è detto divenute efficaci dal 23/12/2016, dopo sei mesi dalla entrata in vigore del decreto stesso, hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione.

Il nuovo articolo 2-bis del Decreto n. 33/2013 individua le categorie di soggetti obbligati:

- *le pubbliche amministrazioni (articolo 2-bis comma 1);*
- *altri soggetti, tra i quali enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 2);*
- *altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 3).*
- *enti pubblici economici;*
- *ordini professionali;*
- *società in controllo pubblico, escluse le società quotate in borsa;*
- *associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.*

La Deliberazione n. 1134 del 2017 indirizza le amministrazioni partecipanti in questi enti es suggerisce di promuovere presso le stesse l'adozione di un modello di organizzazione e gestione unitario che contenga misure ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001 ed ex legge n. 190/2012.

## **8. APPLICABILITÀ DELLA NORMATIVA IN SAP S.R.L.**

*Il comma 2 bis dell'art. 1 della l. 190/2012, così come modificato dal d.lgs. 97/2016, ha reso obbligatoria l'adozione delle misure integrative del “modello 231; pertanto, è fortemente*

*raccomandato, ove le società non vi abbiano già provveduto, l'adozione di tale modello. Il modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/01, unitamente al Codice Etico, sistema disciplinare e regolamento ODV, è stato approvato con atto monocratico dell'amministratore Unico il 30/12/2021 prot. SAP n. 1719*

*Visto comunque la recente adozione e il recente insediamento dell'ODV (organismo di vigilanza), il modello è ancora in una fase embrionale, pertanto, solo ad esito del completamento del modello 231 si provvederà ad elaborare un Sistema integrato 231- Anticorruzione.*

Essendo la società in controllo pubblico e partecipata da un soggetto pubblico è tenuto ad adottare un proprio Piano di Prevenzione della Corruzione (di seguito anche 'PIANO' o 'PTPC') e ad individuare, di norma, un dirigente con funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione (di seguito anche 'RPC'); tale soggetto provvede alla predisposizione del PIANO, svolge attività di verifica e controllo del rispetto delle prescrizioni in tema di anticorruzione e promuove la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

## **9. SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Nel vigente assetto aziendale, considerata la peculiarità della struttura organizzativa della **SAP S.r.l.**, che non prevede figure dirigenziali, ma solo un Quadro, i dipendenti afferenti alle varie aree, unitamente ai coordinatori di servizio, rivestono un ruolo primario nella gestione dei rischi operativi, rappresentano in linea generale il riferimento del Responsabile prevenzione corruzione.

Pertanto, gli interlocutori principali del Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012 sono individuati nelle persone dei coordinatori di servizio e dei dipendenti.

I coordinatori di servizio vigileranno al fine di garantire che i responsabili preposti alle strutture da essi dipendenti svolgano gli adempimenti previsti dal Piano, comunicando al contempo al RPC qualsivoglia informazione inerente all'efficace attuazione dello stesso ovvero l'esigenza di interventi immediati con particolare attenzione alle aree classificate a più elevato rischio. In ragione del compito sotteso al ruolo assegnatogli, il Responsabile può convocare e sentire in qualsiasi momento dipendenti della Società, disponendo dell'accesso a tutti i documenti e le informazioni necessari per l'acquisizione di elementi utili ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni.

L'inosservanza degli adempimenti previsti dal Piano o le condotte od omissioni di ostacolo all'attività di vigilanza del RPCT costituiscono violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano e sono suscettibili di valutazione sul piano disciplinare.

Riassumendo i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno di **SAP S.r.l.** sono:

- ✓ **L'AMMINISTRATORE UNICO** che approva e adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e le revisioni del medesimo;
- ✓ **RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA** che:
  - j) propone all'Amministratore Unico il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e i relativi aggiornamenti ai fini dell'esame ed approvazione;
  - k) definisce procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua, previa proposta dei dirigenti competenti, il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento;

- l) verifica l'attuazione del Piano e la sua idoneità, anche con riferimento alle eventuali proposte formulate dipendenti competenti in ordine alle attività ed ai procedimenti esposti a maggior rischio di corruzione;
- m) propone modifiche del Piano anche in corso di vigenza dello stesso qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- n) verifica il rispetto degli obblighi di informazione a carico dei coordinatori;
- o) verifica il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 2013;
- p) cura la diffusione del Codice Etico (in fase di elaborazione all'attenzione dell'Amministratore Unico) all'interno della Società e il monitoraggio sulla relativa attuazione;
- q) segnala all'amministratore Unico eventuali fatti riscontrati che possono presentare una rilevanza disciplinare;
- r) predisporre la Relazione Annuale in base a quanto definito dalla normativa, dalle Circolari, Comunicati e Determinazioni ANAC assicurandone, altresì, la pubblicazione;
- s) riferisce all'Amministratore Unico sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto;
- t) segnala all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti "per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni" (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
- u) quando richiesto, riferisce all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23);
- v) quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013);
- w) quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'ODV, all'ANAC, all'OIV (se nominato) e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (articolo 43 commi 1 e 5 del decreto legislativo 33/2013);

Inoltre, come chiarito anche nella Determinazione ANAC 12/2015 "... l'Autorità ha dato indicazioni nel senso che le funzioni di RPC siano affidate ad uno dei dirigenti interni della società o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico. Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero molto limitato, il RPC potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.

In **SAP S.r.l.** non essendovi figure dirigenziali il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (in seguito solo Responsabile) nominato con apposita delega dall'Amministratore Unico è l'Ing. Antonella Melito

Per ulteriori approfondimenti e riferimenti normativi sul ruolo e le funzioni del RPCT si rinvia all'allegato n. 3 del PNA 2019.

#### ✓ **I COORDINATORI**

- a) supportano il Responsabile/Quadro ai fini dell'attuazione di quanto indicato nel Piano
- b) osservano le misure contenute nel Piano;

- c) segnalano le situazioni di illecito al proprio responsabile o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- d) segnalano casi di personale conflitto di interessi e comunicano le informazioni circa battività svolte al di fuori del tempo di lavoro, nel caso in cui queste possano apparire in conflitto d'interessi con **SAP S.r.l.**

✓ ***I DIPENDENTI***

- a) osservano le misure contenute nel Piano;
- b) segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- c) segnalano casi di personale conflitto di interessi e comunicano le informazioni circa attività svolte al di fuori del tempo di lavoro, nel caso in cui queste possano apparire in conflitto d'interessi con **SAP S.r.l.**

✓ ***ORGANO DI REVISIONE***

La Società è dotata di un Revisore, per le attività relative allaverifica del bilancio. L'attività di revisione contabile è qualificabile come attività di controllo che si integra con i controlli predisposti e dettagliati nel presente Piano.

✓ ***ODV (organismo di vigilanza)***

Come detto presidia all'attuazione del Modello 231 e collabora all'attuazione del Piano Anticorruzione.

## PREMESSA

La Società **SAP S.r.l.**, in coerenza con il PNA 2019, ha adottato per il presente Piano una metodologia di valutazione del rischio con approccio c.d. “*qualitativo*” in luogo della metodologia quantitativa di cui all’Allegato 5 del PNA 2013.

Partendo dall’analisi contesto esterno e del contesto interno, secondo il principio di gradualità, la Società ha proceduto ad una più approfondita analisi dei processi, stabilendo una metodologia di valutazione del rischio basata su indicatori specificatamente afferenti alla peculiarità delle Società in house e del contesto in cui opera.

Il processo di gestione del rischio prevede le seguenti fasi:

5. analisi del contesto (esterno ed interno) in cui la Società opera;
6. mappatura dei processi;
7. valutazione del rischio (identificazione, analisi, valutazione e ponderazione dei rischi);
8. trattamento del rischio (identificazione delle misure di prevenzione e loro programmazione);
9. monitoraggio delle misure.

Il processo di gestione del rischio viene condotto:

- sulla base della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, in quanto applicabile alle società *in house*;
- adottando i principi di semplificazione e di proporzionalità tali da rendere sostenibili le attività previste dal presente Piano;
- sulla base dei risultati del monitoraggio svolto dal RPCT durante l’anno 2022.

### 1. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

La **SAP S.r.l.** è una società a totale partecipazione del Comune di Procida; pertanto, l’analisi del contesto esterno non può non muovere le mosse dalla definizione del contesto dell’Ente in cui opera la Società. Il Comune di Procida coincide con l’omonima isola sita in Provincia di Napoli, la quale costituisce, insieme ad Ischia e Capri, una delle tre isole che compongono l’arcipelago Campano. Il territorio si estende per 4,26 Km<sup>2</sup>. La popolazione residente ammonta a 10.288 abitanti (al 01.01.2020) con un’altissima densità abitativa pari a 2.417,1 abitanti/Km<sup>2</sup>, e presenta le seguenti caratteristiche:

Dati popolazione	
Famiglie (N.)	4.571
Media componenti/famiglia	2,30
Maschi (%)	50,7
Femmine (%)	49,3
Stranieri (%)	4,3
Età Media (Anni)	45,6
Saldo naturale (N.)	-39
Saldo migratorio (N.)	+55
Saldo totale (N.)	16



Classifiche:

- 🚧 è al 124° posto su 550 comuni in regione per dimensione demografica
- 🚧 è al 1169° posto su 7903 comuni in ITALIA per dimensione demografica
- 🚧 è al 4789° posto su 7903 comuni in ITALIA per età media

Dal punto di vista infrastrutturale, la principale via di comunicazione è il porto che costituisce il punto di collegamento con la terraferma, sia verso la vicina Pozzuoli sia verso il Capoluogo di Regione.

Per quanto concerne le attività produttive, il territorio del Comune di Procida si caratterizza in primo luogo per una spiccata vocazione turistica, a cui si accompagna l'attività ricettiva e ristorativa particolarmente sviluppate.

Di notevole importanza è il settore marittimo che ha origini antichissime. Infatti, sull'isola è presente l'istituto nautico "F. Caracciolo" che da sempre provvede alla formazione di personale marittimo da avviare alla carriera navale. Notevolmente sviluppata è ovviamente la pesca, il cui ricavato viene destinato alla vendita presso il mercato ittico della vicina Pozzuoli. Infine, va ricordata la produzione agricola, che nonostante le dimensioni ridotte dell'isola presenta due eccellenze nella produzione di limoni e del vino, tipici per qualità e caratteristiche.

Il Comune di Procida, dal punto di vista dell'ordine pubblico, presenta criticità derivanti dalla presenza sul territorio della provincia di Napoli della criminalità organizzata, da cui potrebbero derivare potenziali infiltrazioni.

## 2. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

La Società Acqua Procida o **SAP S.r.l.** è il soggetto gestore del servizio idrico integrato nel Comune di Procida. La **SAP S.r.l.** è una società *in house* del Comune di Procida, pertanto, è a completa partecipazione pubblica. Inoltre, dal 27/07/2017 ha adottato il nuovo testo di statuto nel rispetto del D.Lgs.175/2016 (controllo analogo). Obiettivo prioritario della SAP è la razionalizzazione del sistema del ciclo integrato delle acque e, di conseguenza, il miglioramento del servizio offerto.

Dal punto di vista dell'organigramma, la **SAP S.r.l.** non è dotata di figure dirigenziali ed è dotata dell'Amministratore Unico.

Vi è un solo Responsabile del servizio tecnico/Quadro con funzioni anche amministrative di altri procedimenti, ma che comunque non è dotato di potere di spesa; pertanto, ogni impegno va ratificato dall'Amministratore Unico.

Si rimanda all'organigramma societario pubblicato sul sito nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente".

In qualità di soggetto gestore, la **SAP** si impegna a:

- assicurare e incrementare i livelli di servizio in accordo alla domanda dei Clienti serviti;
- attuare il programma degli interventi e degli investimenti;
- provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle opere oggetto del servizio ed alla loro conservazione;
- assicurare e controllare la qualità delle acque;
- assicurare l'informazione ai Clienti;
- promuovere iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua;
- promuovere l'uso razionale della risorsa idrica;

- è impegnata con incarico di DL e CSE nella costruzione del nuovo depuratore a MBR e nella rifunzionalizzazione dell'impianto di sollevamento fognario di Campo Inglese;
- è impegnata nella gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione;
- fa da supporto tecnico all'ufficio TARI del Comune di Procida.

### 3. GESTIONE DEL RISCHIO

Il processo di gestione del rischio si è sviluppato attraverso le seguenti fasi:

- 1) mappatura dei processi e individuazione delle aree di rischio;
- 2) valutazione del rischio;
- 3) trattamento del rischio

Gli esiti e gli obiettivi dell'attività svolta sono stati compendati nelle cinque Tabele di gestione del rischio riportate di seguito.

### 4. MAPPATURA DEI PROCESSI

Il P.N.A. prevede che la società individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati di corruzione previsti dalla Legge 190/2012.

La mappatura dei processi consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio. Per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (*input* del processo) in un prodotto (*output* del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno della Società). Il processo può da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più soggetti interni ed esterni all'azienda.

La mappatura consiste nell'identificazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase. La mappatura delle attività a rischio reato e la valutazione del rischio è stata condotta nell'ambito dello studio preliminare alla stesura del Piano.

La Società ha effettuato una approfondita analisi delle proprie attività aziendali raccogliendo i relativi risultati nel presente Piano che illustra, nel dettaglio, i profili di rischio di commissione di reati per ogni processo. Di seguito è riportata un'elencazione dei processi con le relative fasi che sono stati esaminati:

PROCESSO	ATTIVITÀ	UNITÀ ORGANIZZATIVA
Reclutamento	Espletamento procedure concorsuali o di selezione	Ufficio Gestione R.U.
Reclutamento	Assunzione tramite centri per l'impiego	Ufficio Gestione R.U.
Reclutamento	Mobilità tra Enti	Ufficio Gestione R.U.
Progressioni di carriera	Progressioni	Ufficio Gestione R.U.
Conferimento incarichi di collaborazione	Attribuzione incarichi occasionali	Ufficio Gestione R.U.
Acquisizione di beni e servizi	Definizione oggetto affidamento	Servizio Acquisti/RUP
Acquisizione di beni e servizi	Individuazione strumento per l'affidamento	Servizio Acquisti/RUP

<b>Acquisizione di beni e servizi</b>	Requisiti di qualificazione	Servizio Acquisti/RUP
<b>Acquisizione di beni e servizi</b>	Requisiti di aggiudicazione	Servizio Acquisti/RUP
<b>Acquisizione di beni e servizi</b>	Valutazione delle offerte	Servizio Acquisti/RUP
<b>Acquisizione di beni e servizi</b>	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Servizio Acquisti/RUP
<b>Acquisizione di beni e servizi</b>	Procedure negoziate	Servizio Acquisti/RUP
<b>Acquisizione di beni e servizi</b>	Affidamenti diretti	Servizio Acquisti/RUP
<b>Acquisizione di beni e servizi</b>	Revoca del bando	Servizio Acquisti/RUP
<b>Acquisizione di beni e servizi</b>	Redazione cronoprogramma	Servizio Acquisti/RUP
<b>Acquisizione di beni e servizi</b>	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Servizio Acquisti/RUP
<b>Acquisizione di beni e servizi</b>	Utilizzo di rimedi di risoluzione controversie alternativi	Servizio Acquisti/RUP
<b>Acquisizione di beni e servizi</b>	Subappalto	Servizio Acquisti/RUP
<b>Acquisizione di beni e servizi</b>	Utilizzo di rimedi di risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante esecuzione contratto	Servizio Acquisti/RUP
<b>Contratti di fornitura</b>	Contratti di allacciamento per nuovi impianti	Servizio Idrico Integrato
<b>Contratti di fornitura</b>	Rilevazione consumi idrici	Servizio Fatturazione
<b>Contratti di fornitura</b>	Gestione reclami e Back Office Commerciale	Servizio Commerciale / Servizio Fatturazione
<b>Contratti di fornitura</b>	Verifica funzionalità misuratori idrici	Servizio Commerciale
<b>Autorizzazioni</b>	Rilascio Nulla Osta Scarico in pubblica fognatura	Ufficio Tecnico
<b>Gestione contenzioso</b>	Attività stragiudiziale/ bonaria di componimento delle liti	Amministratore Unico
<b>Gestione contenzioso</b>	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Recupero crediti

<b>Processi di spesa</b>	Emissione mandati di pagamento	Area Amministrativa
<b>Gestione sinistri e risarcimenti</b>	Istruttoria istanza di risarcimento ed emissione provvedimento finale	Area Amministrativa
<b>Pareri endoprocedimentali</b>	Rilascio pareri ad altri uffici in particolare durante le fasi di un procedimento amministrativo	Tutti gli uffici (in particolare Ufficio Amministrativo Ufficio Tecnico)

I medesimi processi sensibili sono stati poi inquadrati nella relativa area di rischio, che vengono esemplificate nel successivo paragrafo, e sottoposti a valutazione secondo i criteri valutazioni esposti nel presente Piano.

### **AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE**

Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni, così come individuate dal PNA sono le seguenti:

#### **A) Area acquisizione e progressione del personale**

- 1) Reclutamento
- 2) Progressioni di carriera
- 3) Conferimento di incarichi di collaborazione

#### **B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture**

- 1) Definizione dell'oggetto dell'affidamento
- 2) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
- 3) Requisiti di qualificazione
- 4) Requisiti di aggiudicazione
- 5) Valutazione delle offerte
- 6) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
- 7) Procedure negoziate
- 8) Affidamenti diretti
- 9) Revoca del bando
- 10) Redazione del cronoprogramma
- 11) Varianti in corso di esecuzione del contratto
- 12) Subappalto
- 13) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

#### **C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

- 1) Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
- 2) Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
- 3) Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato

- 4) Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
- 5) Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
- 6) Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

**D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

- 1) Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
- 2) Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
- 3) Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
- 4) Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
- 5) Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
- 6) Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

**ALTRE AREE DI RISCHIO**

Alle aree sopraindicate si aggiungono le ulteriori aree individuate dall'Azienda, in base alle proprie specificità:

**E) Area provvedimenti ulteriori soggetti a rischio (vedi tabella)**

La suddetta impostazione si è riflessa nelle cinque Tabelle di seguito riportate: le prime quattro (Tabelle A, B, C, D) sono state redatte per ciascuna delle aree di rischio prefigurate come tali dalla legge. La quinta (Tabella E) individua ulteriori ambiti di rischio specifici.

In esito alla fase di mappatura è stato possibile stilare un elenco dei processi potenzialmente a rischio attuati dalla **SAP S.r.l.** Tale elenco corrisponde alla colonna "PROCESSO" di cui alle Tabelle riportate e definisce il contesto entro cui è stata sviluppata la successiva fase di valutazione del rischio.

**5. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO**

Per valutazione del rischio si intende il processo di:

- ❖ identificazione dei rischi;
- ❖ analisi dei rischi;
- ❖ ponderazione dei rischi.

In particolare, la valutazione del rischio è il processo di identificazione e analisi del rischio di corruzione insito nei vari processi aziendali, che si articola nelle fasi sopra elencate. In primo luogo, l'identificazione consiste nella individuazione e descrizione dei possibili rischi di corruzione per ciascun processo o fase di processo. L'analisi dei rischi consiste, invece, nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Infine, con la ponderazione si stabiliscono le azioni da intraprendere e le priorità di trattamento tra i vari rischi individuati. Le fasi qui individuate verranno trattate nei successivi paragrafi.

**IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI**

L'attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno

all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti.

I rischi vengono identificati:

- a) mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità della **Società Acqua Procida S.r.l.**, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si colloca;
- b) dai dati tratti dall'esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziari o disciplinari che hanno interessato l'azienda.

Inoltre, sono stati presi in considerazione i criteri indicati nell'Allegato 1 al PNA 2019 che individua le fonti informative utilizzabili per l'identificazione dei rischi, a cui si rinvia per la relativa elencazione. I rischi individuati sono descritti sinteticamente nella colonna "esemplificazione rischio" delle successive tabelle.

### **ANALISI DEI RISCHI**

#### ***Analisi dei fattori abilitanti***

La **SAP S.r.l.**, avuto riguardo ai processi esaminati, ha condotto un'analisi relativa a sottoprocessi ed attività e, per ciascuna di essi ha individuato il rischio manifestabile. In particolare, è stata verificata l'eventuale sussistenza dei fattori c.d. fattori abilitanti, per tali intendendosi le circostanze che agevolano il verificarsi di fatti di corruzione. Nello specifico sono stati considerati:

- mancanza di controlli
- mancanza di trasparenza
- eccessiva regolamentazione, complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto
- scarsa responsabilizzazione interna
- inadeguatezza competenze del personale
- inadeguata diffusione cultura legalità

#### ***Valutazione del rischio***

La valutazione del rischio, intesa come stima del livello di esposizione, è un passaggio essenziale poiché consente di sviluppare un efficace sistema di trattamento, individuando i processi e le attività su cui concentrare l'attenzione e quindi trattare prioritariamente. Ai fini della valutazione del rischio, l'approccio valutativo individuato nella predisposizione del presente Piano è di tipo qualitativo, basato su valori di giudizio soggettivo (alto, medio, basso) procedendo ad incrociare due indicatori compositi (ognuno composto da più variabili) rispettivamente per la dimensione di probabilità e dell'impatto.

La probabilità consente di valutare quanto è probabile che l'evento accada nelle sue variabili:

- discrezionalità: grado di discrezionalità presente nelle attività;
- rilevanza interessi esterni: entità dei benefici economici ottenibili dai destinatari del processo;
- opacità del processo: mancanza di pubblicazioni in "Amministrazione trasparente", presenza di accesso civico generalizzato, rilievi in fase di verifica obblighi trasparenza nel triennio precedente;
- presenza di eventi sentinella: procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria, contabile, amministrativa nel triennio precedente;
- segnalazioni reclami: qualsiasi segnalazione pervenuta a mezzo telefono, mail o altro in merito al processo (abuso, illecito, mancato rispetto procedura).

L'impatto è inteso come effetto, ovvero ammontare del danno al verificarsi dell'evento rischioso, con quattro variabili:

- impatto su immagine Ente: articoli o sevizi che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione
- impatto in termini di contenzioso: l'evento rischioso può generare contenzioso
- danno generato: il verificarsi dell'evento può comportare sanzioni rilevanti all'Ente.

In ogni processo/fase si è arrivati ad una sintesi dei valori espressi nelle variabili di probabilità ed impatto attraverso la moda, ovvero il valore che si presenta con maggior frequenza; nel caso di stessa frequenza fra due valori va preferito il più alto.

Il livello di rischio per ogni processo si genera dalla combinazione delle valutazioni di probabilità ed impatto come da tabella che si riporta:

<b>Combinazioni Probabilità - Impatto</b>		<b>Livello di rischio</b>
<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	
Alto	Alto	Rischio ALTO
Alto	Medio	Rischio CRITICO
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio MEDIO
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio BASSO
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio MINIMO

Si definisce così il rischio intrinseco di ciascun processo, cioè il rischio presente nell'organizzazione in assenza di qualsiasi misura idonea a contrastarlo, individuando quindi allo stesso tempo la corrispondente priorità di trattamento.

***Dati oggettivi di stima***

La valutazione di ciascun rischio deve essere condotta sotto il coordinamento del RPCT e si deve basare su dati ed informazioni oggettivi e riscontrabili. In coerenza con le indicazioni fornite dal PNA 2019, sono stati considerati i seguenti dati oggettivi di stima:

- o Dati di precedenti giudiziari/disciplinare
- o Segnalazioni pervenute
- o Articoli di stampa
- o Notizie sul web (dopo riscontro)
- o Indicazioni fornite dal PNA

In coerenza con le indicazioni ricevute da ANAC, e con la finalità di meglio assolvere alla fase della ponderazione, si segnala che nel caso in cui per un processo siano ipotizzabili più eventi rischiosi aventi un livello di rischio differente, si farà riferimento al valore più alto nello stimare l'esposizione complessiva del rischio.

**PONDERAZIONE DEI RISCHI**

Secondo la norma UNI ISO 31000:2010 (Gestione del rischio-Principi e Linee Guida) la fase della

ponderazione è utile per agevolare i processi decisionali sui rischi che necessitano di un trattamento prioritario. Partendo dai risultati della valutazione, mediante la ponderazione si stabiliscono azioni da intraprendere e la “gerarchia” nel trattamento dei rischi individuati.

Relativamente alle azioni da intraprendere:

- Nel caso di rischio minimo/basso, la Società decide di sottoporre a monitoraggio annuale quel determinato processo, risultando le misure di prevenzione già esistenti funzionanti e sufficienti o immediatamente attuabili;
- Nel caso di rischio medio, la Società decide di operare una revisione delle misure per verificare la possibilità di irrobustirle entro il termine di 1 anno dall’adozione del presente programma;
- Nel caso di rischio critico, la Società procede alla verifica e alla eventuale revisione delle misure nel medio termine di 6 mesi dall’adozione del presente programma;
- Nel caso di rischio alto, la Società procede alla verifica e alla eventuale revisione delle misure di prevenzione nel termine breve di 3 mesi dall’adozione del presente programma.

**Considerato quanto sopra, di seguito vengono riportate le schede di valutazione dei rischi emersi per ciascun processo esaminato suddivise per le aree di già definite in precedenza; in ciascuna scheda viene individuato il livello di rischio e, in accordo col sistema di ponderazione qui esposto, il termine di revisione/ verifica delle misure adottate, per le quali si rinvia al relativo paragrafo.**

**A) Area acquisizione e progressione del personale**

INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI - VALUTAZIONE RISCHIO PROCESSI														
Processo	Descrizione	Rischio	Impatto	Probabilità	Ponderazione	Misure di prevenzione	Misure di mitigazione	Misure di recupero	Misure di ripristino	Misure di prevenzione	Misure di mitigazione	Misure di recupero	Misure di ripristino	Misure di prevenzione



**B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture**



### C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi dieffetto economico diretto per il destinatario

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO PER IL DESTINATARIO

INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI – VALUTAZIONE RISCHIO PROCESSI																	
AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'				probabilità (calcolato con la moda)								
					discrezionalità	rilevanza interessi esterni	opacità del processi	presenza eventi sentinella							segnalazione reclami		
DESTINATARIO	Contratti di fornitura	Servizio Idrico Integrato	Contratti di allacciamento per nuovi impianti	Preventivazione per la realizzazione di nuovi impianti di allacciamento con parziale discrezionalità del processo	M	M	M	B	B	MEDIO	B	B	B	BASSO			
	Contratti di fornitura	Servizio Fatturazione	Rilevazione consumi idrici	Parziale discrezionalità nella attività di rilievo dei consumi finalizzato al processo di fatturazione	M	M	M	B	B	MEDIO	B	B	B	BASSO			
	Contratti di fornitura	Servizio Commerciale / Servizio Fatturazione	Gestione reclami e Back Office Commerciale	Risoluzione reclami utenti post fatturazione con parziale discrezionalità nell'accoglimento	M	M	M	B	B	MEDIO	B	B	B	BASSO			
	Contratti di fornitura	Servizio Commerciale	Verifica funzionalità misuratori	Verifica contatori d'ufficio o su richiesta degli utenti con parziale	M	M	M	B	B	MEDIO	B	B	B	BASSO			

**D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

Tutti le  
 misure  
 previste nel  
 Piano

INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI – VALUTAZIONE RISCHIO PROCESSI																	
AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'					rischio probabilità (calcolato con la moda)							
					discrezionalità	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	segnalazione reclami								
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione contenzioso	Amministrazione Unico	Attività stragiudiziale/bonaria di componimento delle liti	Parziale discrezionalità nel riconoscimento della pretesa attorea	M	M	M	B	B	MEDIO	B	B	B	BASSO			
	Gestione contenzioso	Recupero crediti	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Discrezionalità nell'attività	M	M	M	B	B	MEDIO	B	B	B	BASSO			

**E) Altre attività soggette a rischio**

INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI – VALUTAZIONE RISCHIO PROCESSI																	
AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'					rischio probabilità (calcolato con la moda)							
					discrezionalità	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	segnalazione reclami								

**6. MISURE DI PREVENZIONE UTILI A RIDURRE LA PROBABILITÀ CHE IL RISCHIO SI VERIFICHÌ**

La fase di trattamento del rischio ha lo scopo di intervenire sui rischi emersi dall'analisi dei processi mappati attraverso l'introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto, attuando azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere dalla **SAPS.r.l.**

Le misure sono classificabili in "misure comuni e obbligatorie" e "misure ulteriori", vale a dire eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna azienda. L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Responsabile della prevenzione.

Il trattamento del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, ossia la verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e l'eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione.

In accordo con quanto rilevato nelle schede di valutazione dei rischi, dove viene riportata la periodicità del monitoraggio sull'efficacia delle misure in relazione al livello di rischio evidenziato per ciascun processo (ponderazione), di seguito vengono riportate le singole misure applicabili per ogni area di rischio esaminata, nonché le relative modalità di verifica e attuazione.

#### **A) Area acquisizione e progressione del personale**

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Obiettivi</b>	<b>Tempi</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Monitoraggio</b>
<b>Ricorso a procedure ad evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione</b>	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Applicabilità immediata	Responsabile Servizio	Report al RPCT
<b>Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati</b>	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Applicabilità immediata	Responsabile Servizio	Report al RPCT
<b>Dichiarazione in capo ai Commissari di insussistenza di situazione di incompatibilità tra essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 cpc</b>	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Applicabilità immediata	Commissari	Report al RPCT
<b>Dichiarazione espressa, all'interno dell'atto di approvazione della graduatoria, da parte del responsabile del procedimento, dall'Amministratore Unico a e dei commissari, in merito all'assenza di conflitti di interesse ex art. 6 bis L. 241/90</b>	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Applicabilità immediata	Responsabile procedimento, Responsabile Servizio, commissari	Report al RPCT
<b>Rispetto della normativa e di eventuali regolamenti interni in merito all'attribuzione di incarichi</b>	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Applicabilità immediata	Responsabile Servizio	Report al RPCT

<b>Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel Programma triennale (allegato al Piano)</b>	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Come da d.lgs. n.33/2013	Responsabile Servizio	Report al RPCT
<b>Rispetto delle norme di diritto positivo e onere in capo ai dipendenti di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione</b>	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Applicabilità immediata	Tutto il personale	Report al RPCT
<b>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento</b>	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Applicabilità immediata	Responsabile del procedimento e di Servizio	Report al RPCT
<b>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento</b>	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Applicabilità immediata	Direttore di Area	Report al RPCT

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure

- ✚ Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto;
- ✚ Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale: l'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ex art. 46 D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013);
- ✚ Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo: [rptc@sapacquaprocida.it](mailto:rptc@sapacquaprocida.it)

## B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili	Monitoraggio
<b>Pubblicazione sul sito istituzionale di: struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario e importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate</b>	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione ed aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	31 gennaio di ogni anno	Responsabile Unico del procedimento	Report al RPCT
<b>Pubblicazione entro il 31 gennaio di ogni anno delle informazioni di cui al punto precedente in tabelle riassuntive così come stabilito dall'ANAC</b>	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	31 gennaio di ogni anno	Responsabile Unico del procedimento	Report al RPCT
<b>In caso di ricorso all'albo dei fornitori interno rispettare il criterio di rotazione al momento della scelta delle ditte cui rivolgersi per la presentazione dell'offerta se possibile</b>	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Applicabilità immediata	Responsabile Unico del procedimento	Report al RPCT
<b>Nei casi di ricorso all'affidamento diretto art. 36 D.Lgs. 50/2016 assicurare sempre un livello minimo di confronto concorrenziale e applicazione del criterio della rotazione</b>	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Applicabilità immediata	Responsabile Unico del procedimento	Report al RPCT

<b>Divieto di richiesta ai concorrenti di requisiti di qualificazione diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal D.Lgs.n.50/2016</b>	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione ed aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Applicabilità immediata	Responsabile Unico del procedimento	Report al RPCT
<b>Rispetto delle previsioni normative in merito agli istituti di proroga e rinnovo contrattuale.</b>	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Applicabilità immediata	Responsabile Unico del procedimento	Report al RPCT
<b>Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel Programma triennale (allegato al Piano)</b>	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Come da D.Lgs. n.33/2013	Responsabile Unico del procedimento	Report al RPCT
<b>Onere in capo ai dipendente di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione</b>	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Applicabilità immediata	Tutto il personale	Report al RPCT
<b>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento</b>	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Applicabilità immediata	Responsabile Unico del procedimento	Report al RPCT
<b>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento</b>	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Applicabilità immediata	Responsabile Unico del procedimento/Amministratore Unico	Report al RPCT

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:

- ✚ Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto
- ✚ Monitoraggio degli affidamenti: ogni sei mesi l'Ufficio Amministrazione dovrà trasmettere al Responsabile prevenzione della corruzione i provvedimenti di affidamento di lavori, servizi e forniture aggiudicati nel semestre precedente ai fini del controllo del rispetto dei presupposti di legge;



- ✚ Controllo a campione dei provvedimenti emanati. Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile di prevenzione all'indirizzo: [rptc@sapacquaprocida.it](mailto:rptc@sapacquaprocida.it)

**C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi dieffetto economico diretto per il destinatario**

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili	Monitoraggio
<b>Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel Programma triennale (allegato al Piano)</b>	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Come da d.lgs. n.33/2013	Responsabili Servizio	Report al RPCT
<b>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento</b>	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Applicabilità immediata	Responsabili Servizio	Report al RPCT
<b>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento</b>	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Applicabilità immediata	Amministratore Unico	Report al RPCT
<b>Verbalizzazione delle operazioni di controllo a campione</b>	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Applicabilità immediata	Responsabili Servizio	Report al RPCT
<b>Onere in capo al dipendente di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione</b>	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Applicabilità immediata	Responsabile Unico del procedimento	Report al RPCT
<b>Rispetto delle previsioni normative in merito agli istituti di proroga e rinnovo contrattuale.</b>	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Applicabilità immediata	Tutto il personale	Report al RPCT

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:

- ✚ Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto;
- ✚ Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione incaso di conflitto d'interessi;
- ✚ Controllo a campione dei provvedimenti emanati;
- ✚ Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione all'indirizzo

[rptc@sapacquaprocida.it](mailto:rptc@sapacquaprocida.it)

**D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili	Monitoraggio
<b>Controllo, anche a mezzo campionamento, delle autocertificazioni ex DPR 445/00 utilizzate per accedere alle prestazioni</b>	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Applicabilità immediata	Responsabili Servizio	Report al RPCT
<b>Verbalizzazione delle operazioni di controllo</b>	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Applicabilità immediata	Responsabili Servizio	Report al RPCT
<b>Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel Programma triennale (allegato al Piano)</b>	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Come da D.Lgs. n.33/2013	Responsabili Servizio	Report al RPCT
<b>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento</b>	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Applicabilità immediata	Responsabili del procedimento e Responsabili Servizio	Report al RPCT
<b>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento</b>	Creazione di un contesto non favorevole favorevole alla corruzione	Applicabilità immediata	Amministratore Unico	Report al RPCT
<b>Onere in capo ai dipendenti di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione</b>	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Applicabilità immediata	Tutto il personale	Report al RPCT

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:

- ✚ Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto
- ✚ Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi
- ✚ Controllo a campione dei provvedimenti emanati

- Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione all'indirizzo: [rptc@sapacquaprocida.it](mailto:rptc@sapacquaprocida.it)

### E) Altre attività soggette a rischio

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili	Monitoraggio
<b>Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel Programma triennale (allegato al Piano)</b>	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Come da D.Lgs. n.33/2013	Responsabile Servizio	Report al RPCT
<b>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento</b>	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Applicabilità immediata	Responsabili del procedimento e Responsabile Servizio	Report al RPCT
<b>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento</b>	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Applicabilità immediata	Amministratore Unico	Report al RPCT
<b>Onere in capo ai dipendente di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione</b>	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Applicabilità immediata	Tutto il personale	Report al RPCT

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:

- Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto;
- Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi;
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati;
- segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione all'indirizzo: [rptc@sapacquaprocida.it](mailto:rptc@sapacquaprocida.it)

### 7. FORMAZIONE DEL PERSONALE

In un quadro normativo sulla materia della formazione dei dipendenti degli enti locali abbastanza frammentato, assume rilevanza la necessità di provvedere alla formazione in materia di anticorruzione, se non altro perché il presente piano e il quadro normativo già illustrato sia reso chiaro ai dipendenti di questa Società.

Questa formazione sarà strutturata su due livelli:

- **livello generale**, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio

*contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);*

- **livello specifico**, rivolto al responsabile della prevenzione, e funzionari addetti: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nella società

A tal fine si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza il compito:

- di individuare, di concerto con l'Amministratore Unico i collaboratori cui somministrare formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
- di individuare, di concerto con l'Amministratore Unico, i soggetti incaricati della formazione.

La formazione sarà somministrata anche a mezzo di webinar *online*, in remoto, almeno fino a quando l'emergenza sanitaria COVID-19 non si risolve del tutto.

Ad ogni dipendente dovrà essere somministrata formazione in tema di anticorruzione per almeno 2 ore per ogni anno del triennio di validità del presente piano.

La progressiva acquisizione in capo ai responsabili delle strutture aziendali di specifiche competenze in materia di prevenzione della corruzione risulta essenziale nel più ampio scenario costituito dal processo di gestione dei rischi aziendali.

Allo scopo si è provveduto alla realizzazione di brochure informative relativamente al codice etico (ex D.Lgs 31/01) adottato dalla società.

Assicurerà inoltre adeguata informazione a riguardo dell'adozione del Piano di prevenzione a collaboratori e partners esterni attraverso idonee modalità operative / canali di comunicazione.

## **8. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA ROTAZIONE DEL PERSONALE**

La legge 190/2012 si riferisce più volte alla rotazione del personale come una delle principali misure di prevenzione, poiché consente di evitare la creazione di posizioni consolidate all'interno della struttura organizzativa.

Tuttavia, la rotazione dei dirigenti e del personale presenta rilevanti profili di delicatezza e complessità, dal momento che essa potrebbe collidere con esigenze altrettanto rilevanti, come quelle sottese al consolidamento del know-how ed alla continuità dell'azione aziendale, che implicano la valorizzazione della professionalità acquisita dai dipendenti, specialmente negli ambiti di attività di più elevata connotazione specialistica.

Inoltre, possono determinare criticità in caso di rotazione anche la dimensione degli uffici e la quantità dei dipendenti operanti. La rotazione è oggettivamente più semplice laddove le risorse siano maggiori. Per tali ragioni, per gli enti di piccole dimensioni, come previsto nel piano nazionale anticorruzione, la SAP srl in ragione delle ridotte dimensioni dell'ente e del numero limitato di personale operante al suo interno ritiene che la rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi ai cittadini. Pertanto, l'Amministratore Unico SAP ritiene opportuno non applicare nessuna rotazione ordinaria del personale.

**Per l'effetto, per le misure generali della rotazione straordinaria si rinvia alla delibera ANAC n. 215 del 2019 che costituisce parte integrante di questo piano.**

## **9. CODICE DI COMPORTAMENTO E SISTEMA DISCIPLINARE**

Il P.N.A., nel recepire quanto disposto dall'art. 1, comma 44 della Legge 190/2012, prescrive, alle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, di provvedere all'adozione

di un proprio Codice di comportamento che stabilisca i doveri minimi di imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

La **SAP S.r.l.** ha provveduto di recente all'adozione di un Codice Etico e di un Sistema Disciplinare unitamente all'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01, (prot. SAP n. 1719 del 30/12/2021). Tale documento unitamente al presente piano esplicita i valori cui deve essere improntata la condotta di tutti coloro che, ai vari livelli di responsabilità, concorrono con i propri atti allo svolgimento delle attività aziendali, compresi i consulenti e/o collaboratori esterni comunque denominati

Tali valori sono principalmente:

- l'integrità morale, l'onestà personale e la correttezza nei rapporti interni ed esterni;
- la trasparenza nei confronti degli azionisti, dei portatori di interessi correlati e del mercato;
- il rispetto dei dipendenti e l'impegno a valorizzarne le capacità professionali;
- l'impegno sociale;
- la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente;

E, più in generale, il rifiuto di ogni condotta che, pur finalizzata al raggiungimento di un risultato coerente con l'interesse della **SAP srl**, presenti aspetti non compatibili con un modello organizzativo e gestionale caratterizzato dall'assoluto rispetto delle norme di legge e delle regole comportamentali e procedurali che vigono all'interno della Società. La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel presente "Piano della prevenzione della Corruzione" saranno sanzionate così come previsto dal Sistema Disciplinare e se l'illecito accertato costituisce illecito disciplinare (art. 1, comma 14, Legge n. 190/12) si attiverà il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa, secondo quanto stabilito dal vigente CCNL gas – acqua cui espressamente si rimanda. Uno degli elementi essenziali per la costruzione, attuazione e mantenimento di un efficace "Piano di prevenzione della Corruzione", è infatti l'esistenza di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio teso a punire il mancato rispetto delle misure indicate.

## **10. MECCANISMI DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)**

Il Piano nazionale anticorruzione prevede, tra le azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite.

L'ANAC, pertanto, è chiamata a gestire sia le eventuali segnalazioni dei propri dipendenti per fatti avvenuti all'interno della propria organizzazione, sia le segnalazioni che i dipendenti di altre amministrazioni intendono indirizzarle.

Conseguentemente, l'ANAC, con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha disciplinato le procedure per la gestione delle segnalazioni di cui all'articolo 54 bis della legge n. 165 del 2001, "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il cosiddetto whistleblower.

Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. In linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD), la tutela deve essere estesa alle ipotesi di segnalazione di casi di corruzione internazionale (articolo 322 bis del Codice penale). Il

nuovo articolo 54 bis prevede che:

*“1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.*

*2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.*

*3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.”.*

Di recente è entrato in vigore il nuovo Regolamento per la gestione segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro (all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001).

Con il nuovo testo si è provveduto a modificare l'intera struttura del Regolamento per consentire all'Autorità Nazionale Anticorruzione di esercitare il potere sanzionatorio in modo più efficiente e celere e per svolgere un ruolo attivo nell'opera di emersione di fatti illeciti commessi nelle amministrazioni pubbliche. Le principali novità approvate il 1° luglio 2020 con la Delibera n. 690 risultano essere le seguenti:

Sono state distinte le quattro tipologie di procedimento:

- il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti (presentate ai sensi del co. 1 dell'art. 54-bis);
- il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'avvenuta adozione di misure ritorsive (avviato ai sensi del co. 6 primo periodo dell'art. 54-bis,);
- il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'inerzia del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nello svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni di illeciti (co. 6 terzo periodo dell'art. 54-bis);
- il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni (co. 6 secondo periodo dell'art. 54-bis)

In linea con l'impostazione, il Regolamento è strutturato in cinque Capi e presenta le seguenti novità. Il primo Capo è dedicato alle definizioni: la principale novità qui introdotta riguarda l'art. 1 relativo alle definizioni; in particolare, alla lett. k) del citato articolo, è stata fornita una nozione di misura ritorsiva più ampia rispetto a quella prevista dal Regolamento previgente, si ritiene, più in linea sia con le Linee Guida sia con la nuova Direttiva europea in materia di whistleblowing.

Il secondo Capo disciplina il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti o di irregolarità trasmesse ad ANAC ai sensi dell'art. 54-bis, comma 1. Le principali novità proposte riguardano

l'introduzione di una analitica indicazione degli elementi essenziali della segnalazione di illeciti.

Il terzo Capo concerne la disciplina relativa al procedimento sanzionatorio avviato sulla base delle comunicazioni di misure ritorsive. In particolare, si è deciso di introdurre una analitica indicazione degli elementi essenziali delle comunicazioni delle misure ritorsive e di regolamentare la facoltà dell'Ufficio di richiedere integrazioni documentali o informative laddove sia necessario acquisire elementi ulteriori rispetto a quelli contenuti nella comunicazione. Inoltre, si è ritenuto di modificare la disciplina relativa alla fase istruttoria, disciplinando la partecipazione del whistleblower al procedimento sanzionatorio avviato dall'Autorità e snellendo l'articolazione del procedimento stesso. Il quarto Capo è dedicato al procedimento sanzionatorio semplificato. In particolare, è stato regolamentato in maniera puntuale il procedimento che l'Autorità può avviare ai sensi dell'art. 54-bis co. 6 secondo periodo.

L'ultimo Capo è dedicato alle disposizioni finali: in particolare, è stato stabilito, mediante la previsione di una norma transitoria, che il "Regolamento troverà applicazione ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla sua entrata in vigore".

Si rimanda dunque ai moduli contenuti nella sezione *Corruzione - altri contenuti* ed ai servizi *on line* di ANAC sia per la gestione delle denunce che per l'applicazione delle misure a tutela del dipendente rispetto agli eventuali eventi corruttivi ipotizzati o segnalati nella Società SAP.

Sul punto si segnala il **4° Rapporto annuale sull'applicazione del whistleblowing - 16 luglio 2019** pubblicato dall'ANAC e la pubblicazione tra i servizi *on line* del nuovo software Openwhistleblowing destinato al riutilizzo da parte delle Pubbliche Amministrazioni - **Servizi online - Applicazione informatica Whistleblowing.**

La segnalazione di illeciti di cui all'ex art 54 bis deve essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione, al seguente indirizzo di posta elettronica [rptc@sapacquaprocida.it](mailto:rptc@sapacquaprocida.it) e deve avere come oggetto: "Segnalazione di cui all'articolo 54 bis del decreto legislativo 165/2001".

La gestione della segnalazione è a carico del responsabile della prevenzione della corruzione. Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente.

## **11. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO**

Il sistema di prevenzione della corruzione previsto dal presente Piano è completato dalla programmazione delle verifiche sull'adeguatezza delle misure adottate, a cui fare poi riferimento per l'aggiornamento dello stesso Piano.

Con cadenza annuale, infatti, il Responsabile della prevenzione della corruzione valuterà, mediante report di controllo riguardanti le misure di prevenzione come sopra riportato, l'adeguatezza del Piano di prevenzione della corruzione, provvedendo, se del caso, all'eventuale aggiornamento / revisione da sottoporre alla approvazione dell'Organo Amministrativo.

Come già successo per l'anno precedente, anche nel 2022 l'attività di monitoraggio ha risentito dell'emergenza sanitaria legata COVID 19, a causa della quale l'attività di raccolta e analisi dei dati di verifica è stata limitata e frammentata, amplificata anche dal passaggio ad un nuovo sito istituzionale al fine di informatizzare i dati per la pubblicazione.

Di seguito vengono riportati i dati relativi al monitoraggio.

Misure generali	Indicatori di monitoraggio	Esito monitoraggio 2022	Programmazione monitoraggio 2023
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	10%	Raccolta report entro il 30/11/2022
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione	80%	Raccolta report entro il 30/11/2023
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate	Min. 1 ordine di servizio	Raccolta report entro il 30/11/2023
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività	Parziale	Raccolta report entro il 30/11/2023
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo	Parziale	Raccolta report entro il 30/11/2023
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione	SI	Raccolta report entro il 30/11/2023
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti	Min. 1 news sul sito	Raccolta report entro il 30/11/2023
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	Raccolta report entro il 30/11/2023

In sede di programmazione, viene fissato al 30/11/2023 il termine per la raccolta e la verifica dei report indicativi del livello di attuazione delle misure, così come meglio specificati all'articolo 8 del presente Piano, salvo diversa necessità dettata dalla caratteristica della specifica misura.

In ogni caso, resta salva la possibilità provvedere in qualsiasi momento alla modifica ed integrazione del presente Piano, in considerazione delle esigenze di prevenzione che potrebbero sorgere. Pertanto, le norme del presente Piano recepiscono dinamicamente le modifiche alla Legge 190/2012.

Gli aggiornamenti annuali del Piano tengono conto:

- ✓ delle normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- ✓ delle normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione;
- ✓ dell'emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del PTCP;



✓ di nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PNA.

## 1. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ED ACCESSO CIVICO

La Trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della Corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Da questo punto di vista, essa infatti consente:

6. la conoscenza del Responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività dell'Azienda e, per tal via, la responsabilizzazione dei Responsabili di Area/Servizio/Ufficio;
7. la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento, in tal modo, se ci sono dei "blocchi" anomali del procedimento stesso;
8. la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie;
9. la conoscenza della situazione patrimoniale dei componenti l'Organo Amministrativo e dei Dirigenti e, così, il controllo circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato.

Per questi motivi, la Legge n. 190/12 è intervenuta a rafforzare gli strumenti già vigenti, pretendendo un'attuazione ancora più spinta della Trasparenza che, come noto, già era stata largamente valorizzata a partire dall'attuazione della Legge n. 241/90 e, successivamente, con l'approvazione del D.lgs. n. 150/09.

La Legge n. 190/12 ha previsto infatti che la trasparenza dell'attività amministrativa, "che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'art. 11 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione sui siti web istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge".

La "Legge Anticorruzione" ha poi previsto una serie di disposizioni che si applicano direttamente a tutte le Pubbliche Amministrazioni e agli Enti pubblici nazionali, compresi quelli aventi natura di Enti economici, nonché alle Società partecipate e a quella da esse controllate, per la loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, ed ha conferito una delega al Governo per approvare il 14 marzo 2013 un Decreto legislativo n. 33/2013 avente ad oggetto "**Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni**". Con il D.lgs. n. 97/2016 è stata modificata sia la legge "anticorruzione" che il "decreto trasparenza".

Oggi questa norma è intitolata "**Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni**".

La complessità della norma e delle successive linee guida dell'ANAC esigono uno studio approfondito dei vari istituti e, a tal proposito, dovranno essere fatte ulteriori azioni di formazione, contingentate nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19, a supporto dell'implementazione dei vari istituti che, ricordiamolo, sono:

- **L'Amministrazione Trasparente, cioè la pubblicazione, sull'apposita sezione del sito internet del nostro comune, di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.**
- **L'accesso documentale ex art. 22 e seg. della legge 241/1990, che permane in vigore ed è destinato**

**a particolari procedimenti in cui si richiede un interesse giuridicamente rilevante nell'accesso e successivo utilizzo dei dati oggetto di accesso;**

- **L'accesso civico rispetto a tutti i dati che devono essere pubblicati in Amministrazione trasparente**
- **L'accesso generalizzato rispetto a tutti i dati che non siano oggetto di limitazione speciale**, in virtù del quale, "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5 bis".
- **L'accesso ai dati personali ex Regolamento UE 679/2016.**

Questi istituti sono senza dubbio la misura più concreta ed utile al fine dell'implementazione della cultura e delle buone pratiche contro la corruzione delineate dal legislatore della Legge n. 190/2012. L'articolo 1 del D.lgs. 33/2013, rinnovato dal D.lgs. n. 97/2016 prevede infatti:

*"La trasparenza è intesa **come accessibilità totale dei dati e documenti** detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche."*

Nel PNA 2016, l'ANAC dispone che la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTCP.

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza sarà parte integrante del PTCP in una "apposita sezione".

Emerge dunque con chiarezza che la Trasparenza non è da considerare come fine, ma come strumento per avere un "Gruppo pubblico locale" che, anche attraverso le sue articolazioni societarie, opera in maniera eticamente corretta e che persegue obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione, valorizzando l'accountability con i cittadini. Gli adempimenti di Trasparenza debbono essere curati seguendo le indicazioni contenute nell'Allegato A al D.lgs. n. 33/13, nonché sulla base del contenuto della Delibera Civit n. 50/13 e del rinnovato D.lgs n. 97/2016

Il decreto "FOIA" ed il Decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di "Nuovo codice dei contratti" hanno notevolmente incrementato i livelli di trasparenza delle procedure d'appalto.

Definendo le informazioni essenziali che le stazioni appaltanti pubbliche devono pubblicare sulla Sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/12.

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA TRASPARENZA

In merito agli adempimenti per le società partecipate e controllate dagli enti pubblici, con Linee guida approvate con determinazione n. 1134/2017, cui si rinvia per indicazioni di dettaglio quanto alla pubblicazione dei dati contenuti nell'art. 22 del D.lgs. n. 33/2013, l'Autorità ha precisato le misure di prevenzione della corruzione ed i trasparenza che le società e gli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni sono tenuti ad attuare successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Per quanto riguarda gli Enti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni, tra cui rientra La Società Acqua Procida il comma 34 dell'art. 1 della Legge n. 190/12 prevede che "le disposizioni dei commi da 15 a

33 si applicano alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli Enti pubblici nazionali, nonché alle Società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea".

Pertanto, gli Enti pubblici economici, le Società a partecipazione pubblica e le Società da queste controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. sono soggetti agli adempimenti di pubblicità relativamente agli aspetti desumibili dai citati commi per tutta a parte di attività di pubblico interesse (previsione poi anche confermata dall'art. 11 del Dlgs. n. 33/13). Considerato peraltro che gli adempimenti di Trasparenza sono stati specificati nel D.lgs. n. 33/13, tali Enti devono attuare la Trasparenza secondo le indicazioni contenute nel Decreto in quanto riferite alle aree menzionate nei commi 15-33.

Gli Enti pubblici vigilati, gli Enti di diritto privato in controllo pubblico e le Società partecipate (secondo le accezioni datene dalla norma) sono poi tenuti ad attuare le misure previste dall'art. 22 del citato D.lgs. n. 33/13, con particolare riferimento al comma 3, che rinvia agli artt. 14 e 15 per i dati da pubblicare (componenti degli Organi di indirizzo e incarichi dirigenziali, di collaborazione e di consulenza).

In base alle norme menzionate, gli Enti pubblici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le Società partecipate e le Società da queste controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., devono:

- ✓ collaborare con l'Amministrazione di riferimento per assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del D.lgs. n. 33/13;
- ✓ provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni sugli incarichi di cui agli artt. 14 e 15 del D.lgs. n. 33/13;
- ✓ assicurare tutti gli adempimenti di Trasparenza relativamente alle aree indicate nell'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/12, seguendo le prescrizioni del D.lgs. n. 33/13 (bilanci e conti consuntivi, costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati, informazioni relative ai procedimenti di autorizzazione o concessione, scelta del contraente per gli affidamenti, erogazioni di sovvenzioni, contributi, ecc., concorsi e prove selettive) in riferimento alla "attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea" (art. 11, comma 2, D.lgs. n. 33/13).

In base al citato art. 11, comma 2, gli adempimenti di pubblicità non riguardano tutto l'ambito dell'attività di questi soggetti, ma solo quella svolta per il perseguimento del pubblico interesse, secondo una formula ripresa dalla legge sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ex art. 22, comma 1, lett. e), della Legge n. 241/90.

In entrambe le disposizioni richiamate si è compiuta quindi una scelta parallela sulla Trasparenza, nelle sue due diverse forme della tutela del diritto di accesso e di pubblicità attraverso il sito istituzionale, dando rilievo allo svolgimento dell'attività piuttosto che alla natura soggettiva dell'agente. L'ambito di estensione del regime della Trasparenza deve essere valutato di volta in volta, a seconda del tipo di attività svolta, tenendo presente l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, potendo ritenersi escluse dal regime della pubblicità solo quelle attività che difettano della finalizzazione del pubblico interesse, non ponendosineppure come mezzo al fine ovvero in termini di strumentalità rispetto allo scopo. In base al comma 5 sempre del medesimo art. 22, poi, "le Amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lett. b), e 2, da parte delle Società direttamente controllate nei confronti delle Società

indirettamente controllate dalle medesime Amministrazioni". Quindi, ove le Società partecipate siano pure controllate, le stesse saranno tenute a svolgere attività di promozione dell'applicazione della già menzionata disciplina sulla trasparenza da parte delle Società dalle stesse controllate.

### **3. APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA TRASPARENZA ALL'INTERNO DELL SAP S.R.L.**

Tutti i provvedimenti adottati che rientrano tra quelli obbligatori previsti nel punto precedente del presente "Piano" devono essere pubblicati, entro 20 giorni, visto le limitate dimensioni in termini di dipendenti della Società SAP S.r.l., nell'apposita Sezione del sito internet aziendale.

Restano comunque "ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal Codice di cui al Decreto legislativo 50/2016", nonché, tutte le altre disposizioni già vigenti che prescrivono misure di Trasparenza.

Per quanto riguarda la trasparenza sul sito istituzionale ([www.sap-srl.com](http://www.sap-srl.com)), è stata creata una apposita Sezione intitolata "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" nella quale saranno inserire tempestivamente le informazioni, secondo quanto stabilito nel D.l. n. 33/13, in conformità alle Linee guida della CIVIT riportate nella Delibera n. 50/2013 e alle indicazioni fornite di volta in volta dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con riferimento ai dati sui contratti pubblici relativamente a lavori, servizi e forniture. In base all'art. 1, comma 34, della Legge n. 190/12 e all'art. 11, comma 1, del D.lgs. n. 33/13, come sopra esposto, le disposizioni dei commi da 15 a 33 della stessa Legge n. 190/12 (c.d. "Legge Anticorruzione") si applicano anche alle Società partecipate dalle P.A. e alle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., limitatamente all'attività di interesse pubblico svolta.

Nello specifico, le norme rilevanti per la SAP S.r.l. sono le seguenti:

- 1) art. 1, comma 15, Legge n. 190/12: la Trasparenza dell'attività amministrativa, in ossequio al dettato costituzionale contenuto nell'art.117, comma 2, lett. m), è assicurata dalle Società a partecipazione pubblica locale mediante la pubblicazione, nei propri siti web istituzionali, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle P.A. e delle Società a partecipazione pubblica sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini.
- 2) art. 1, comma 16, Legge n. 190/12 fermo restando quanto stabilito nell'art. 53 del D.lgs. n. 165/01, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell'art. 54 del "Codice dell'Amministrazione digitale" di cui al D.lgs. n. 82/05, nell'art. 21 della Legge n. 69/09, e nell'art. 11 del D.lgs. n. 150/09, le Società partecipate assicurano i livelli essenziali (previsti al comma 15) con particolare riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del "Codice dei Contratti pubblici" relativa lavori, servizi e forniture, di cui al D.lgs. n. 50/2016;

Come già precedentemente detto, Il decreto "FOIA" ed il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di "Nuovo codice dei contratti" hanno notevolmente incrementato i livelli di trasparenza delle procedure d'appalto. L'articolo 22 del nuovo codice, rubricato "**Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico**", prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle

grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.

I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.

Mentre l'articolo 29, recante **“Principi in materia di trasparenza”**, dispone:

**“Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”**, con l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

È inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

Invariato il comma 32 dell'articolo 1 della legge 190/2012, per il quale per ogni gara d'appalto le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:

- *la struttura proponente;*
- *l'oggetto del bando;*
- *l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;*
- *l'aggiudicatario;*
- *l'importo di aggiudicazione;*
- *i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;*
- *l'importo delle somme liquidate.*

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'ANAC.

Nel nostro sito internet le presenti informazioni sono pubblicate nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.

Si segnala, infine, che i dati ed i documenti oggetto di pubblicazione sono previsti dal D.lgs. n. 97/2016 e più precisamente elencati in modo completo nell'allegato 1) della determinazione A.N.A.C. n. 1310 del giorno 28 dicembre 2016.

#### **4. COMPITI DEL “RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE” IN FUNZIONE DI RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA**

Il “Responsabile per la prevenzione della Corruzione” svolge le funzioni di “Responsabile per la

Trasparenza”, ed in tale veste, egli ha il compito di:

- proporre l’aggiornamento del “Piano”, al cui interno devono essere previste anche specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di Trasparenza;
- controllare l’adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare all’Organo di gestione ed all’Autorità nazionale Anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità.

Il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge è garantito, secondo le rispettive competenze, dai Responsabili degli Uffici della Società. Visto i dipendenti in forza alla società e i compiti loro assegnati, al fine di migliorare il flusso informativo dei dati da pubblicare nel rispetto della normativa vigente, l’Amministratore Unico nominerà un Responsabile della pubblicazione dei dati.

## 5. L’ACCESSO CIVICO

**5.1** Il nuovo accesso civico e gli altri diritti di accesso ai documenti amministrativi. Si segnalano i passaggi fondamentali:

- *Fino al 2013 nel nostro ordinamento il diritto di accesso agli atti era previsto, oltre che da alcune norme speciali, dagli art. 24 e seg. della legge 07/08/1990, n. 241 e regolamentato dal DPR 12/04/2006, n. 184.*
- *Con l’emanazione del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 è stato introdotto l’accesso civico limitato a tutti gli atti che devono essere pubblicati in Amministrazione Trasparente, cioè sul sito internet istituzionale della SAP S.r.l..*
- *Il D.lgs. 25/05/2016, n.97, modificando il D.lgs.33/2013, introduce l’accesso civico generalizzato, senza alcuna limitazione soggettiva e nei confronti di tutti gli atti della pubblica amministrazione e non solo a quelli di “Amministrazione Trasparente”*
- *Resta ferma ed autonoma la disciplina dell’accesso agli atti di gara, come specificamente regolamentata dall’art. 53 del Nuovo codice dei Contratti Pubblici D.Lgs n. 50/2016.*

Come indicato dall’ANAC (Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 - Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 33/2013), le tre distinte tipologie di accesso devono essere oggetto di specifica regolamentazione, *"con il fine... di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione"*. L’ANAC raccomanda, dal punto di vista organizzativo, di *"concentrare la competenza a decidere in un unico ufficio, che, ai fini istruttori, dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti"*.

In particolare, sussistono i seguenti limiti:

- non è ammissibile una richiesta esplorativa, volta semplicemente a "scoprire" di quali informazioni l’amministrazione dispone;
- le richieste non devono essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto;
- non è ammissibile la richiesta di accesso per *"un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il"*

*buon funzionamento dell'amministrazione".*

Inoltre, occorre distinguere fra "eccezioni assolute e relative" all'accesso generalizzato. Precisamente:

- ***Le eccezioni assolute, in presenza delle quali la singola amministrazione è tenuta a negare l'accesso, sono imposte da una norma di legge per "tutelare interessi prioritari e fondamentali" (art. 5-bis, comma 3: segreti di Stato od altricasi previsti dalla legge).***
- ***Le eccezioni relative, in presenza delle quali la singola Pa può negare l'accesso valutando caso per caso, si configurano quando è dimostrabile che la diffusione dei dati, documenti e informazioni richiesti potrebbe determinare un "probabile pregiudizio concreto ad alcuni interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico".***
- ***Precisamente, l'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela dei seguenti interessi:***
  - ***interessi pubblici inerenti a:***
    - a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;***
    - b) la sicurezza nazionale;***
    - c) la difesa e le questioni militari;***
    - d) le relazioni internazionali;***
    - e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;***
    - f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;***
    - g) il regolare svolgimento di attività ispettive.***
  - ***interessi privati:***
    - a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;***
    - b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;***
    - c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.***

## **5.2 GLI ALTRI DIRITTI DI ACCESSO**

Va preventivamente sottolineato che la materia del diritto di accesso rimane regolamentata anche da alcune norme speciali, che hanno delineato, dal 1990 in poi una sorta di rivoluzione copernicana della PA, che raggiunge il suo apice con l'accesso civico. Si è passato dal previgente al 1990 "segreto d'ufficio" opposto a qualsiasi richiesta di informazione dei cittadini, al diritto di accesso per la tutela di una propria posizione soggettiva della legge n. 241/1990 alla definitiva disposizione rispetto all'accesso generalizzato a tutti gli atti senza alcuna motivazione del D.lgs. n. 33/2013.

In questo contesto di riforma "continua e permanente" della PA rimangono ancora applicabili i seguenti istituti:

### **Accesso ai propri dati personali**

Previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali": Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.

*Ciascuno, nei confronti di chiunque, ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.*

Allo stato attuale la disciplina è stata coordinata con il Regolamento (UE) 2016/679 ad opera del D.lgs.

n. 101/2018.

### **Accesso dell'avvocato ai dati della PA per le indagini difensive**

Previsto da Codice di Procedura Penale: art. 391-quater - Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione.

*Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese; l'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.*

*In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione, il difensore può richiedere al PM che si attivi e che l'accesso venga ordinato dal GIP.*

### **Accesso ambientale**

Previsto dal D.Lgs. 19/08/2005 n. 195 - Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale: Art. 3 - Accesso all'informazione ambientale su richiesta.

*Si intende "informazione ambientale": qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente lo stato degli elementi dell'ambiente.*

*Secondo questo decreto la P.A. deve rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.*

*Il decreto spiega e disciplina questo importante diritto dei cittadini.*

### **Accesso sugli appalti**

Previsto dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 – cosiddetto: “nuovo codice degli appalti”: Art. 53 - Accesso agli atti e riservatezza.

*Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti.*

L'ANAC e gli altri organismi ministeriali stanno mettendo a punto un sistema centrale per costituire una banca dati su tutte le forniture pubbliche.

### **Accesso e riservatezza dei dati personali**

Sullo sfondo di queste novità normative, c'è sempre stato il problema della riservatezza dei dati personali: ***“come è possibile rendere pubblici i documenti contenenti dati personali, che sono per definizione riservati?”***

Questo interrogativo, al di là del tema trattato in questo documento, è ancora più evidente per quanto attiene all'accesso civico, dove non serve neppure alcuna motivazione.

In realtà il problema è meno complicato di quello che potrebbe apparire; il legislatore ha infatti previsto, sia nell'accesso civico che in quello ordinario, ***la notifica ai controinteressati***, che si basa sull'art. 3 del D.P.R. 12-4-2006 n. 184 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi e ha posto dei limiti alla pubblicazione di dati personali, quali, ad esempio, la corresponsione di contributi per ragioni di salute.



Nel bilanciamento tra contrapposti interessi occorre ora far riferimento alle misure recate dal Regolamento (UE) 2016/679.

Ed, infatti, a seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione deidati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono stati formulati quesiti all'ANAC volti a chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs.

33/2013.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che labase giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, diregolamento.

Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integritàe lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs.33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. Inparticolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamentei dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d). Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si

richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali. Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

### 5.3 IL "FREEDOM OF INFORMATION ACT" (FOIA)

Con il D.lgs. n. 97/2016 è stata modificata sia la "**legge anticorruzione**" che il "**decreto trasparenza**", questa norma è stata definita, forse un po' impropriamente "FOIA", acronimo della locuzione inglese "*freedom of information act*", molto più semplicemente: "la norma per la libertà di informazione". Dove l'uso del termine "libertà" sembra spropositato rispetto al semplice accesso agli atti, che peraltro, come abbiamo già visto, era possibile fin dal 1990.

La riforma, in ogni caso, depurata da ogni aspetto demagogico di scopiazzatura del mondo anglosassone, che non sempre sembra un modello di democrazia, apporta ai diritti dei cittadini delle nuove opportunità.

### 5.4 L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Con la nuova definizione, l'accesso civico si configura come diritto ulteriore sia al diritto di accesso che all'amministrazione trasparente, nel senso che è molto più ampio per diventare generalizzato nei confronti di ogni "**documento, informazione o dato**" detenuto dalla pubblica amministrazione. In questo caso dunque:

- *Basta un'istanza senza motivazione*
- *Non serve indicare alcun interesse personale per tutelare una situazione giuridicamente rilevante*

#### Le esclusioni all'accesso civico generalizzato

La norma ha previsto delle cautele, che vedremo nel seguito, ma ha anche ulteriormente previsto, all'art. 5 bis comma 6:

***"Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, [...], adotta linee guida recanti indicazioni operative."***

L'ANAC ha emanato le linee guida già richiamate all'inizio di questo capitolo.

#### L'esercizio dell'accesso civico – l'istanza

L'obbligo, previsto dalla normativa vigente in capo al comune, alle altre pubbliche amministrazioni e alle società a partecipazione pubblica, di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Il diritto di accesso civico generalizzato prevede inoltre, il diritto di accedere direttamente ad ulteriori documenti o informazioni semplicemente "detenute" dalla società SAP S.r.l. È necessario che il cittadino faccia

un'istanza di accesso civico, con cui identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Per l'istanza la norma non richiede motivazione e può essere trasmessa alternativamente con le modalità di cui all'art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445 (cartacea con firma di fronte al dipendente addetto o con allegata copia del documento di identità) o con quelle degli artt. 64 e 65 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica all'indirizzo [info@sap-srl.com](mailto:info@sap-srl.com))

#### **L'avvio del procedimento e la chiusura "semplice"**

L'ufficio protocollo a cui perviene l'istanza, salvo che non venga subito presentata al dipendente addetto, dovrà trasmetterla tempestivamente all'Amministratore Unico, che individuerà tra:

- 5.4.1 *L'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;*
- 5.4.2 *Ufficio relazioni con il pubblico;*
- 5.4.3 *Ufficio indicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;*
- 5.4.4 *Al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria"*

Costui dovrà fare, alternativamente, una delle tre cose:

- 5.4.5 *Rigettare la stessa per manifesta improcedibilità ex art. 2 della legge 07/08/1990, n.241.*
- 5.4.6 *Accogliere immediatamente l'istanza.*
- 5.4.7 *Dare avvio al procedimento per il reperimento delle informazioni/atti e informare gli eventuali controinteressati*

Al comma 5 dell'art. 5 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33 come modificato e integrato si dice che:

***"Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione"***

I diritti che la società deve tutelare avvisando i controinteressati sono:

- 5.4.8 *la protezione dei dati personali;*
- 5.4.9 *la libertà e la segretezza della corrispondenza;*
- 5.4.10 *gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.*

L'accesso civico è denegato inoltre con provvedimento motivato quando è necessario tutelare:

- 5.4.11 *la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;*
- 5.4.12 *la sicurezza nazionale;*
- 5.4.13 *la difesa e le questioni militari;*
- 5.4.14 *le relazioni internazionali;*
- 5.4.15 *la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;*
- 5.4.16 *la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;*
- 5.4.17 *il regolare svolgimento di attività ispettive.*

#### **La chiusura del procedimento dopo l'avviso ai controinteressati**

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Il provvedimento finale deve essere motivato e deve avere l'indicazione dei soggetti e delle modalità di effettuare ricorso.

Potrebbe essere necessario né accogliere pienamente né denegare completamente l'istanza; in analogia con il diritto di accesso, si potrà con un apposito provvedimento danotificare/inviare a chi ha fatto l'istanza:

*5.4.18 Differire ad altro momento il rilascio di quanto richiesto;*

*5.4.19 Limitare il rilascio solo ad alcuni degli atti e provvedimenti richiesti*

#### **La segnalazione dell'omessa pubblicazione**

Ogni inadempimento degli obblighi di pubblicazione sul sito dell'Amministrazione trasparente ha un suo responsabile, che potrà subire per detta mancanza quanto prevede l'art. 43 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33 come modificato e integrato.

In particolare, qualora detti inadempimenti siano particolarmente gravi (la norma non spiega quali siano i parametri di gravità), il responsabile della trasparenza ***“segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti all'Amministratore Unico.***

#### **5.5 LA TRASPARENZA E LE GARE D'APPALTO**

Come abbiamo già accennato il decreto “FOIA” ed il Decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di “Nuovo codice dei contratti” hanno notevolmente incrementato i livelli di trasparenza delle procedure d'appalto.

L'articolo 22 del nuovo codice, rubricato ***“Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico”***, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.

I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.

Mentre l'articolo 29, recante ***“Principi in materia di trasparenza”***, dispone:

***“Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.***

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico- finanziari e tecnico-professionali.

È inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

Invariato il comma 32 dell'articolo 1 della legge 190/2012, per il quale per ogni garad'appalto le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:

- *la struttura proponente;*
- *l'oggetto del bando;*
- *l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;*
- *l'aggiudicatario;*
- *l'importo di aggiudicazione;*
- *i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;*
- *l'importo delle somme liquidate.*

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'ANAC.

Nel nostro sito internet le presenti informazioni sono pubblicate nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.

Si segnala, infine, che i dati ed i documenti oggetto di pubblicazione sono previsti dal D.lgs.

n. 97/2016 e più precisamente elencati in modo completo nell'allegato 1) della determinazione A.NA.C. n. 1310 del giorno 28 dicembre 2016 unitamente

## **6. RECEPIMENTO DINAMICO MODIFICHE LEGGE N. 190/12 E 33/2013**

Le disposizioni del presente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione eventualmente in contrasto con la normativa sopravvenuta saranno disapplicate anche nelle more del suo formale adeguamento, salva l'applicazione dell'eventuale disciplina transitoria disposta per legge. Il "Piano" è comunque soggetto ad aggiornamenti annuali, ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti organizzativi dell'Azienda, e in seguito a verifica della sua attuazione ed adeguatezza alle indicazioni che verranno di volta in volta fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica e dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) attraverso eventuali modifiche che fossero apportate al "Piano nazionale Anticorruzione" o con altri atti di indirizzo da parte delle Amministrazioni vigilanti.